

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PETRARA, GIANOTTI, TORNATI, NOCCHI,  
VOLPONI, BUSSETI, PUTIGNANO, LOPS, DIPAOLO, CARDINALE,  
SALERNO, IANNONE, BAIARDI, MONTINARO, PELLEGRINO  
e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1991

### Tutela delle terrecotte popolari

ONOREVOLI SENATORI. – Il Senato ha approvato definitivamente la legge 9 luglio 1990, n. 188, sulla «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità». La nuova normativa, comunque, ha del tutto ignorato le produzioni delle terrecotte popolari che per spessore storico e culturale rappresentano un indubbio patrimonio che va ugualmente preservato attraverso una adeguata legislazione di tutela.

Il fatto che le terrecotte moderne risultino prive dell'attributo di «artistiche» non può attenuare l'interesse del legislatore per esse, trattandosi di forme stabili, pertinenti cioè a quelle correnti di gusto popolare che, come è noto, si evolvono molto più

lentamente di quelle dell'arte colta, non soggette pertanto a «mode» e rispondenti ad esigenze di semplicità, chiarezza e funzionalità, caratteristiche tipiche di ogni espressione d'arte delle classi «umili» o subalterne. Non si tratta di differenza, dunque, di cultura artistica, di diversità di modelli, forme o colori almeno in origine, ma di diversità di contenuto e di spirito, fondata sui valori stabili riconosciuti tali dalla tradizione, come quelli del moralismo, del verismo, della icasticità della rappresentazione dei bisogni e dell'ironia.

Le terrecotte, in ogni caso, non rappresentano una sottospecie d'arte, ma una cultura diversa, che è l'espressione di una classe particolare, distinta da quella che

egemonizza il potere economico e politico. Esse esprimono un'arte che è in stretto rapporto con il sociale e che si manifesta con un linguaggio semplice, teso più a soddisfare le aspirazioni, i bisogni ed i sentimenti della collettività di cui è l'espressione, che accogliere un alto livello estetico.

Il riconoscimento di questa creatività popolare si evidenzia in modo particolare con l'accresciuta domanda di consumo della produzione delle terrecotte da parte dei ceti superiori, stanchi della solita produzione di arte seriale, espressione della società del falso benessere funzionale all'ideologia del consumo e dello spreco. Si avverte, oggi, un bisogno nuovo di venire in contatto con oggetti d'uso semplice e al tempo stesso originali, capaci di conservare integra tra le nuove generazioni la memoria storica. Si sono create, perciò, le condizioni per allargare gli spazi di iniziativa ad un artigianato ricco e dinamico, di cui l'industria aveva ipotizzato il superamento.

Le produzioni delle terrecotte sono sparse in molte regioni italiane: Puglia, Calabria, Piemonte, Basilicata, Marche.

Particolarmente significative sono le terrecotte popolari prodotte in alcune zone della Puglia: le Murge baresi, tarantine e brindisine, il tavoliere salentino, il Salento delle Serre.

Caratteristici sono gli oggetti prodotti dalle botteghe figuline di Rutigliano, Gravina in Puglia, Grottaglie, Corigliano, Cutrofiano, Maglie, Ruffano. Gli oggetti più singolari sono i «fischietti» tradizionali di Rutigliano e la «cola-cola» di Gravina in Puglia in provincia di Bari, rappresentanti pupi, carabinieri, galli, cavalieri, marinai, frati, fiori, frutti. Sono fischietti colorati, veri e propri simboli magici, punti non secondari di un discorso ben più ampio fatto di civiltà del vivere, di civiltà dell'alimentarsi, del trovarsi insieme, del gioire insieme, dell'offrire agli oggetti un'anima per il tramite del soffio allegro della vita,

del raccontarsi favole antiche popolate da animali sorprendenti ed in possesso di tutti i requisiti umani.

In tale contesto, il disegno di legge si pone due obiettivi di fondo: a) evitare la dequalificazione e una vera e propria adulterazione delle produzioni, accentuata proprio in coincidenza con la notevole espansione del mercato mediante organiche misure di tutela e di recupero del patrimonio culturale e storico rappresentato dalle terrecotte popolari; b) creare le condizioni più favorevoli per il rilancio delle attività occupazionali ed economiche soprattutto nelle aree meridionali. Tali obiettivi si possono agevolmente raggiungere estendendo le norme di tutela della ceramica artistica e tradizionale elaborate unitariamente dai due rami del Parlamento anche alle produzioni delle terrecotte popolari. Lo schema del disegno di legge si muove, di conseguenza, lungo le linee tracciate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, prevedendo in più alcuni incentivi a sostegno del settore necessari ad una più proficua acquisizione della professionalità delle botteghe figuline.

All'uopo, si è fatto riferimento nell'articolo 11 ai contratti di formazione e lavoro stipulati sulla base di accordi con i sindacati. Infatti, l'equiparazione proposta con il suddetto articolo dovrebbe avere appunto l'effetto di estendere automaticamente al settore figolino alcune consistenti agevolazioni, anche con riferimento alla legislazione regionale, senza peraltro invadere la competenza delle regioni.

Tale configurazione non comporta, di conseguenza, alcun onere finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato, trovando la spesa adeguata copertura con le leggi in vigore in materia di contratti di formazione e lavoro.

Vorrà, perciò, il Senato approvare in tempi brevi questo disegno di legge con il quale si tenta di recuperare significative testimonianze minori ma ugualmente importanti del nostro artigianato popolare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La tutela della denominazione d'origine delle produzioni delle terrecotte popolari, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi «terrecotte popolari».

2. I decori, le forme e le qualità delle terrecotte popolari sono tutelati attraverso:

- a) il Consiglio nazionale della terracotta popolare;
- b) i comitati di disciplinare;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

## Art. 2.

*(Produzione delle terrecotte popolari tutelate)*

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le terrecotte popolari prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

## Art. 3.

*(Soggetti abilitati)*

1. Sono abilitate alla produzione di terrecotte popolari di cui all'articolo 1 tutte le imprese singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consi-

glio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e su conforme parere del comitato di cui agli articoli 8 e 10.

Art. 4.

*(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale della terracotta popolare)*

1. È istituito il Consiglio nazionale della terracotta popolare con il compito di tutelare le terrecotte, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nelle quali è in atto una affermata produzione di terrecotte popolari eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione che per tipologia, carattere e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione delle terrecotte di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione delle terrecotte popolari;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 8;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 8, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con la regione e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione nazionale delle terrecotte po-

polari, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

i) concorre in Italia e all'estero, a tutelare la produzione delle terrecotte nazionali.

#### Art. 5.

##### *(Ricerca)*

1. Il Consiglio nazionale della terrecotta popolare, allo scopo di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 1, promuove attività di ricerca e di studio anche attraverso l'utilizzazione permanente di laboratori o centri di ricerca, studio e sperimentazione.

#### Art. 6.

##### *(Composizione del Consiglio nazionale della terracotta popolare)*

1. Il Consiglio nazionale della terrecotta popolare è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) tre membri in rappresentanza degli organismi dello Stato, di cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) cinque membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni nel settore della terracotta, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di terrecotte popolari, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione della terracotta, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, in seno al Consiglio, delle zone di affermata tradizione delle terrecotte popolari.

4. Alle riunioni del Consiglio, per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione della terracotta nonché di due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.

5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.

6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Consiglio è convocato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purchè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 7.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale della terracotta popolare:

a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), nonché il disciplinare dei marchi.

2. Entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale delle terracotta popolare esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

#### Art. 8.

##### *(Comitato di disciplinare)*

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione, individuata dal Consiglio nazionale della terracotta popolare ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal Consiglio medesimo.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale della terracotta popolare, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione delle terracotte popolari della zona garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale della terracotta popolare, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza degli enti di tutela delle terrecotte popolari e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare e degli enti, formalmente autorizzati, è riconosciuta nell'espletamento delle proprie funzioni la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Essi possono entrare liberamente nei locali di lavorazione, di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti. Le verifiche da essi condotte non possono essere impedito.

#### Art. 9.

##### *(Disciplinare di produzione)*

1. Il disciplinare di produzione delle terrecotte popolari di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali delle terrecotte popolari di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori, ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare di produzione delle terrecotte popolari viene definito dal Consiglio nazionale della terracotta popolare.



4. Per le terrecotte destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, il disciplinare di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché le certificazioni da esse prevista.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale della terracotta popolare, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di terrecotte popolari della zona.

6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale della terracotta popolare, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

7. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 10.

##### *(Controllo della produzione)*

1. Hanno diritto di esporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, per le produzioni di terrecotte popolari. Il Consiglio nazionale della terracotta popolare, nel disciplinare di cui all'articolo 9, prevede le modalità relative al controllo.

3. L'approvazione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di lire duecentomila a un massimo di lire cinque milioni.

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale della terracotta popolare può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 1 dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, gli enti di tutela, le associazioni dei produttori delle terrecotte popolari.

## Art. 11.

*(Agevolazioni finanziarie)*

1. Ai contratti di formazione e lavoro, stipulati dalle imprese di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni relative ai progetti concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## Art. 12.

*(Finanziamento)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale della terracotta popolare per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.